



COMUNE DI TORVISCOSA

Provincia di Udine

OGGETTO: Approvazione aliquote e detrazioni I.C.I. anno 2011.

Parere favorevole di regolarità tecnica, art. 49 D.Lgs. 267/2000.
Il Responsabile del servizio _____

Parere favorevole di regolarità finanziaria art.49 D.Lgs. 267/2000
Il Responsabile del servizio finanziario _____

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visti il Decreto dell'Assessore regionale alla Funzione Pubblica, Autonomie Locali e Coordinamento delle Riforme n. 96 del 18.01.2011, la Deliberazione Giunta Regionale n. 105 del 27.01.2011 e il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.20 del 07.02.2011;

Preso atto che :

- l'articolo 1 comma 169 della Legge 27.12.2006 n. 296 "Legge Finanziaria 2007" pubblicata G.U. n. 299 del 27.12.2006 dispone : "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- l'articolo 1 – comma 123 – della Legge 13.12..2010 n. 220 (**Legge di Stabilità 2011**) dispone "Per l'anno 2011 e fino all'attuazione del federalismo fiscale è sospesa la potestà delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi (es. ICI, TOSAP, Imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni), delle addizionali (es. Addizionale comunale IRPeF), delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato. Detto vincolo è esteso anche a qualsiasi modifica di regolamenti comunali che determini di fatto un aumento della base imponibile. Gli aumenti tariffari ammessi sono quelli relativi alla TARSU, COSAP, automatismi di legge ed entrate non tributarie (es. rette mensa, trasporto scolastico, gestione impianti, soggiorno anziani, centro vacanze estivo, servizi alla persona, servizi cimiteriali, ecc...)";

Visto l'articolo 1 comma 1 del Decreto Legge 27.05.2008 n. 93 "Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere d'acquisto delle famiglie" convertito dalla Legge 24.07.2008 n. 126 che dispone : "A decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili I.C.I. l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo"

Richiamata la Delibera C.C. n. 03 del 19.02.2010 con la quale erano state confermate, per l'anno 2010, le stesse aliquote e detrazioni dell'I.C.I. relative l'anno 2009 e precisamente :

- (a) **5,5** (cinque virgola cinque) **per mille** - aliquota base;
- (b) **4** (quattro) **per mille** - per l'abitazione principale - art. 7 comma 6 lettera a) del Regolamento Comunale sull'ICI, attualmente in vigore, che recita “ Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto persona fisica residente nel Comune ed i suoi familiari dimorano abitualmente e si verifica nei seguenti casi: a) abitazione di proprietà del soggetto passivo ” - ;
- (c) estensione della detrazione di **€. 105,00** per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo anche alle unità immobiliari individuate dalle lettere e) ed f) – comma 6°, dell'art. 7 del predetto Regolamento Comunale sull'ICI;
- (d) **7** (sette) **per mille** per gli alloggi non locati, con la precisazione che gli alloggi non locati sono quelli diversi dall'abitazione principale;
- (e) **7** (sette) **per mille** in riferimento ai terreni agricoli;
- (f) **7** (sette) **per mille** in riferimento alle aree edificabili a destinazione industriale, artigianale e commerciale;
- (g) **4** (quattro) **per mille** in riferimento alle aree urbane che hanno ottenuto la concessione edilizia a fabbricare per un periodo non superiore ad anni 3 (durata concessione edilizia), esclusivamente per le destinazioni residenziali dei soggetti privati;
- (h) **7** (sette) **per mille** relativamente alle unità immobiliari contraddistinte alla categoria D) - opifici ed in genere fabbricati costruiti per le speciali esigenze di un'attività industriale o commerciale;

Visti lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità del Comune;

Visto il D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e/o integrazioni;

Visti, infine, i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnico – contabile – amministrativa del presente atto;

Assunti i poteri del Consiglio Comunale

D I S P O N E

- **di confermare**, per l'anno 2011, le stesse aliquote e detrazioni dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) dell'anno 2010 e precisamente :
 - (a) **5,5** (cinque virgola cinque) **per mille** - aliquota base;
 - (b) **4** (quattro) **per mille** - per l'abitazione principale - art. 7 comma 6 lettera a) del Regolamento Comunale sull'ICI, attualmente in vigore, che recita “ Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto persona fisica residente nel Comune ed i suoi familiari dimorano abitualmente e si verifica nei seguenti casi: a) abitazione di proprietà del soggetto passivo ” - ;
 - (c) estensione della detrazione di **€. 105,00** per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo anche alle unità immobiliari individuate dalle lettere e) ed f) – comma 6°, dell'art. 7 del predetto Regolamento Comunale sull'ICI;
 - (d) **7** (sette) **per mille** per gli alloggi non locati, con la precisazione che gli alloggi non locati sono quelli diversi dall'abitazione principale;
 - (e) **7** (sette) **per mille** in riferimento ai terreni agricoli;

- (f) **7 (sette) per mille** in riferimento alle aree edificabili a destinazione industriale, artigianale e commerciale;
- (g) **4 (quattro) per mille** in riferimento alle aree urbane che hanno ottenuto la concessione edilizia a fabbricare per un periodo non superiore ad anni 3 (durata concessione edilizia), esclusivamente per le destinazioni residenziali dei soggetti privati;
- (h) **7 (sette) per mille** relativamente alle unità immobiliari contraddistinte alla categoria D) - opifici ed in genere fabbricati costruiti per le speciali esigenze di un'attività industriale o commerciale;
- **di precisare** che i predetti punti **(b)** e **(c)** sono confermati, per l'anno 2011, al fine di rendere immediatamente operative eventuali future modifiche legislative in materia di Imposta Comunale sugli Immobili in quanto, attualmente, l'art. 1 comma 1 del D.L. n. 93/2008, convertito dalla Legge n. 126/2008, dispone che, a decorrere dall'anno 2008, sia esclusa dall'I.C.I. l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
 - **di confermare** che il pagamento ICI dovrà essere effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto, se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, e per eccesso, se la frazione è superiore a 49 centesimi.
 - **di dichiarare** il presente atto **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 1 – comma 19 – della L.R. 11.12.2003, n. 21, come sostituito dall'art. 17 – comma 12 – della L.R. 24.05.2004, n. 17:="

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr. Armando Di Nardo